Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 30 novembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 30 NOVEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:** Obbligazioni C.E.C.A. 6% 1966-1986 sorteggiate il 10 novembre 1972. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1972. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma » 6% 1966, sorteggiate il 20 novembre 1972. — **Fornaci Valbrenta e Isola Vicentina, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1972. — **O.R.S.A. Olonia Resine Sintetiche Affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1972. — **Interbanca Banca per finanziamenti a medio termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6% 1969-1978 sorteggiate il 15 novembre 1972. — **ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 6%, 13ª emissione, sorteggiate il 20 novembre 1972. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7% 1958-1978, sorteggiate il 14 novembre 1792. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50% 1962-1982, sorteggiate il 14 novembre 1972. — **Baratti & Milano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1972. — **Egeria Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1972. — **Bitoilfix, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1972 (Deliberazione 24 novembre 1967). — **Bitoilfix, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1972 (Deliberazione 22 luglio 1970). — **Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6,50% sorteggiate e rimborsabili dal 1° dicembre 1972. — **Conforti - Officine elettromeccaniche, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1972. — **Industriale Pietro Maria Ceretti, società per azioni, in Villadossola (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1972. — **Foro Frumentario, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Società Autostrade Valdostane S.A.V., società per azioni, in Aosta:** Obbligazioni 6% 1965 sorteggiate il 20 novembre 1972.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 11 luglio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
registro n. 31 Difesa, foglio n. 391

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

PELIZZI Bruno, nato il 17 settembre 1924 a Parma. — Animato da alti sentimenti patriottici, dedicava tutte le sue giovani energie alla causa della resistenza dimostrando nella lotta alto spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Nel corso di una ardita azione partigiana contro soverchianti forze avversarie, per salvare da sicuro annientamento il suo reparto rimasto accerchiato, si portava audacemente all'assalto, con bombe a mano, di una mitragliatrice nemica che con il suo micidiale fuoco sbarrava l'unica via di possibile sganciamento. Colpito mortalmente da una raffica avversaria, mentre stava per raggiungere la postazione nemica, cadeva eroicamente al grido di « viva l'Italia ». — Pione (Bardi - E. Romagna), 14 luglio 1944.

(12224)

Decreto presidenziale 11 luglio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
registro n. 31 Difesa, foglio n. 388

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

VENTURINI Giovanni, nato il 20 marzo 1916 a Corteno Golgi (Brescia). — Già graduato di artiglieria alpina, pur menomato nel fisico per postumi di ferita e congelamento riportato sul fronte russo, era tra i primi organizzatori ed animatori del fronte clandestino in Val Camonica, ove per diciassette mesi fu guida ideale della Resistenza. Arrestato e sottoposto ad atroci inenarrabili tormenti, sublime esempio di dedizione alla causa e di incrollabile forza morale, sacrificava la vita per nulla rivelare dell'attività partigiana e delle sistemazioni difensive delle Fiamme Verdi operanti nella Resistenza sul Montirolo. Assumendo su di sè la intera responsabilità dell'organizzazione clandestina locale, innanzi al plotone di esecuzione, orrendamente mutilato, si imponeva all'ammirazione degli astanti, rivolgendo ai suoi uccisori parole di perdono ed ai partigiani con lui morituri parole di fede nella vittoria. Cadeva inneggiando all'Italia ed alla Fede. — Corteno - Alta Val Camonica Mu di Edolo, settembre 1943-11 aprile 1945.

MEDAGLIE D'ARGENTO

PRIORI Gioacchino, nato il 3 marzo 1924 a Pianoro (Bologna). — Entrava all'armistizio fra i primi nelle locali formazioni partigiane, distinguendosi in numerose azioni, per capacità, sprezzo del pericolo e spirito di dedizione. Nel corso di un duro combattimento inteso ad eliminare un posto avanzato nemico, si batteva validamente alla testa di alcuni animosi commilitoni finchè, colpito a morte, offriva generosamente la sua giovane esistenza per la causa della libertà. — M. Carzolano - Palazzuolo (Emilia Romagna), 10 agosto 1944.

SALTINI Lucio, nato il 12 dicembre 1918 a Carpi (Modena). — Entrava tra i primi nelle locali formazioni partigiane, subito distinguendosi per capacità e ardore. Divenuto capo di varie formazioni partigiane guidava i suoi uomini in numerose azioni con intelligenza ed esemplare sangue freddo. Catturato a seguito di rastrellamento e orrendamente seviziato, affrontava impavido il tribunale nemico, coronando degnamente la sua eroica vita con l'estremo sacrificio per la libertà della Patria — S. Marino (Carpi), 2 dicembre 1944.

STABILE Lino, nato il 23 febbraio 1925 a Cervignano del Friuli (Udine). — Nel corso di un'audace azione di guastatori contro carri armati avversari veniva intercettato insieme ad alcuni commilitoni da un reparto nemico e fatto segno a nutrito fuoco di armi automatiche. Con calma esemplare e sovrano sprezzo del pericolo si batteva da prode finchè, ferito gravemente ed esaurite le munizioni, veniva catturato e barbaramente giustiziato sul posto. — Premariacco (Udine), 15 ottobre 1944.

VITRANI Ruggero, nato il 30 marzo 1925 a Torino. — Giovane, coraggioso patriota, attaccato da una forte pattuglia avversaria, mentre al comando di una squadra partigiana assolveva una pericolosa missione, reagiva tempestivamente con il fuoco della sua arma permettendo così ai commilitoni di porsi in salvo. Catturato e imprigionato, sosteneva per tre mesi minacce e allettamenti senza nulla svelare che potesse nuocere alla causa partigiana. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Torino, 13 gennaio 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

VISENTIN Agostino, nato il 27 maggio 1921 a Musile di Piave (Venezia). — Valoroso partigiano, si distingueva in numerose azioni di sabotaggio per audacia e sprezzo del pericolo, provocando serie perdite al nemico, che, per rappresaglia, gli arrestava la famiglia e gli incendiava la casa. Nel corso di un aspro combattimento, con pochi arditi, fronteggiava validamente il preponderante avversario finchè, ferito all'addome, veniva catturato e fucilato. — Veneto, 9 agosto 1944.

VOARINO Adriano, nato l' 11 giugno 1924 a Savona. — Entrato tra i primi nella resistenza partecipava a numerose azioni distinguendosi per coraggio e valore. Al ritorno da una azione partigiana condotta vittoriosamente veniva col proprio reparto intercettato da sopraggiunte, preponderanti forze avversarie. Spinto da generoso impulso si slanciava arditamente contro il nemico, a colpi di bombe a mano. Colpito a morte, offriva generosamente la sua vita per la libertà della Patria. — Val Casotto Pamparato (Cuneo), 9 marzo 1944.

ZANCHETTA Pellegrino, nato l'8 febbraio 1924 a Sacile (Pordenone). — Già distintosi in precedenti azioni e destinato nel corso di un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche a proteggere, col fuoco del suo fucile mitragliatore, lo sganciamento del suo reparto, si batteva valorosamente finchè, esaurite le munizioni e colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Zona di S. Ubaldo (Veneto), 28 febbraio 1945.

ZANON Guerrino, nato il 4 settembre 1925 a Pieve d'Alpago (Belluno). — Ardito partigiano, partecipava a vari, aspri combattimenti, sempre distinguendosi per valore e audacia. Nel corso di un contrattacco avversario, si batteva da prode finchè, catturato, cadeva per la libertà della Patria. — Pieve d'Alpago, 25 agosto 1944 Belluno, 23 ottobre 9144.

CROCI

MAGENTA Mario Angelo, nato l'8 settembre 1923 a Milano. — Nel corso di un combattimento contro preponderanti forze nemiche si distingueva per coraggio e abnegazione, contribuendo ad infliggere perdite all'avversario. Colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Zona di Perletto (Cuneo), 13 dicembre 1944.

PENDOLA Roberto, nato il 22 febbraio 1919 a Rapallo (Genova). — Dopo aver partecipato validamente a numerose azioni della lotta partigiana, cadeva da prode nel corso di un duro combattimento contro preponderante avversario. — Rapallo, 25 aprile 1945.

RINALDINI Emiliano, nato il 19 gennaio 1922 a Brescia. — Vice comandante di distaccamento partigiano, dopo un anno di valorosa attività veniva catturato e torturato. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Valle Sabbia (Lombardia), 10 febbraio 1945.

(12226)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Freisa d'Asti » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Freisa d'Asti », corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Freisa

d'Asti » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Freisa d'Asti » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Freisa d'Asti » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Freisa d'Asti ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Freisa d'Asti » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro indentificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Freisa d'Asti » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1972
Registro n. 25 Agricoltura e foreste, foglio n. 110

Disciplinare di produzione del vino « Freisa d'Asti »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Freisa d'Asti » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Freisa d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Freisa.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinare della provincia di Asti, esclusi pertanto i territori comunali di Cellarengo d'Asti e di Villanova d'Asti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Freisa d'Asti » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea ed argilloso-sabbiosa.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 quintali. Di tale produzione le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono venire effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Freisa d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50.

Sono consentite eventuali correzioni con mosti, anche parzialmente concentrati, ottenuti con uve del vitigno Freisa prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 3, anche in vigneti non iscritti all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, purchè l'aumento di volume corrisponda, come massimo, al 15 % calcolato come mosto non concentrato.

Art. 6.

Il vino « Freisa d'Asti » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato o cerasuolo piuttosto chiaro, con tendenza a leggero arancione quando il vino invecchia;
odore: caratteristico delicato di lampone e di rosa;
sapore: amabile, fresco con sottofondo assai gradevole di lampone. Nel tipo secco e con breve invecchiamento, delicatamente morbido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima complessiva: 6,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Il vino « Freisa d'Asti », ottenuto da uve che abbiano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,50° qualora venga invecchiato fino al 1° novembre dell'anno successivo a quello di vendemmia, può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva di « superiore ».

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Freisa d'Asti », può essere utilizzata per designare i vini « spumante naturale » e « frizzante naturale » ottenuti mediante rifermentazione dello zucchero naturale residuato nel vino amabile o dolce, conservato secondo pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione.

La preparazione dei vini di cui al precedente comma deve avvenire entro il territorio indicato per le operazioni di vinificazione all'art. 5 del presente disciplinare.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Freisa d'Asti » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Freisa d'Asti » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12411)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto di Ovada » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Dolcetto di Ovada », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Dolcetto di Ovada » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Dolcetto di Ovada » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Dolcetto di Ovada » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè tali vitigni non superino il 15 % del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Dolcetto di Ovada ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dello unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Dolcetto di Ovada » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registro di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Dolcetto di Ovada » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri

recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1972
Registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 342

Disciplinare di produzione per il vino « Dolcetto d'Ovada »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Ovada » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto d'Ovada » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei comuni di: « Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsacco, Parodi Ligure, Prasco, Roccagrimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio ».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Dolcetto d'Ovada » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatto ed i cui terreni siano di natura argillosa-tufacea-calcarea.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 95 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare gli 80 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento, devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto di Ovada » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto di Ovada » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, armonico, gradevolmente mandorlato o amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50°;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto di Ovada » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12° ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5°, può portare in etichetta la qualificazione « Superiore » a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto di Ovada », in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto di Ovada » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Dolcetto di Ovada » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12364)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Collocamento degli operai di 4ª e 5ª categoria dell'amministrazione universitaria nella 3ª categoria ai sensi dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, con il quale è stata fissata la pianta organica degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1963, n. 491, art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale, a decorrere dal 29 marzo 1961, sono state fissate, tra l'altro, le piante organiche degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966 che, a rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, ha stabilito la nuova consistenza numerica delle singole categorie dell'organico degli operai permanenti, nel modo seguente:

operai specializzati (1ª categoria): n. 37;
operai qualificati (2ª categoria): n. 94;
operai comuni (3ª categoria): n. 114;
operai manovali (4ª categoria): n. 54;
operaie (5ª categoria): n. 6;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 23, comma secondo, riguardante l'inquadramento degli operai di 4ª e 5ª categoria, di cui all'art. 2 della citata legge n. 90, nella 3ª categoria (comuni) a decorrere dal 1° maggio 1968;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1970, sono stati istituiti centoventisei posti di operaio di 3ª categoria in aggiunta a quelli previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 la dotazione organica degli operai comuni (3ª categoria) dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici è di 240 unità.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1970 tale dotazione è incrementata di 60 unità corrispondenti al numero dei posti previsti negli organici delle categorie 4ª (54) e 5ª (6), soppresse ai sensi del citato art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, per cui essa risulta complessivamente di 300 unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1972
Registro n. 59, *foglio n.* 149

(12453)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1972.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Abetone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 settembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita fra il torrente Lima e la strada statale del Brennero nel comune di Abetone;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Abetone;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di alcuni cittadini del comune di Abetone, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, coperta dalla tipica vegetazione forestale della zona — abeti, larici, aceri e faggi — ed estendendosi fino alle cime appenniniche che segnano il confine fra la Toscana ed il Modenese, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza; l'aspra natura del luogo, dove la struttura geologica della montagna è stata posta allo scoperto dal passare dei secoli, fa da sfondo alla predetta quinta boscosa ed innumerevoli fossi, borri e rii montani la percorrono affluendo poi al torrente Lima; la suggestività della zona è soprattutto data dalla fitta foresta che la ricopre, rigogliosa, fresca e misteriosa nella stagione estiva, solenne nell'inverno quando la neve la ricopre;

Decreta:

La zona fra il torrente Lima e la strada statale del Brennero sita nel territorio del comune di Abetone (Pistoia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalle Piramidi a Trampolino, poi a quota 1561 (M. Maiori), poi il confine di provincia fino a quota 1492, ove si incontra un sentiero montano che scende verso il Balzo dei Corvi e incrocia poi una strada che parte dalla colonia Lodolo al km. 4; da questo punto (km. 4) si prende per confine uno dei bracci del torrente Lima e poi questo fino a Case Rio Botre, e poi si segue il confine comunale di Abetone fino ad incontrare la strada statale n. 12 in località Collacchio, e si risale la strada nazionale fino alle Piramidi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Abetone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta* stessa.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Verbale della riunione del 3 settembre 1970

Il giorno 3 settembre 1970 in Pistoia, nei locali messi a disposizione dall'amministrazione provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

a) VINCOLO ABETONE.

(Omissis).

I limiti di questa nuova delimitazione sono, dalle Piramidi in senso orario:

dalle Piramidi a Trampolino, poi a quota 1561 (M. Maiori), poi il confine di provincia fino a quota 1492, ove si incontra un sentiero montano che scende verso il Balzo dei Corvi e incrocia poi una strada che parte dalla colonia Lodolo al km. 4; da questo punto (km. 4) si prende per confine uno dei bracci del torrente Lima e poi questo fino a Case Rio Botre, e poi si segue il confine comunale di Abetone fino ad incontrare la strada statale 12 in località Collacchio, e si risale la strada nazionale fino alle Piramidi.

Su questa proposta di tutela di un'area che ha carattere di peculiare bellezza montana costituito sia dalla natura dei luoghi con le loro zone rocciose, gli ampi pianori delle zone più elevate, sia dalle valli torrentizie scavate dai corsi d'acqua, sia dal mantello forestale che sottolinea, aumenta e valorizza la bellezza naturale delle località, si arriva al voto che dà i seguenti risultati:

Votano a favore:

Mons. Sabatino Ferrali, arch. Guido Morozzi, dott. Guido Feri, ing. Natale Rauty, Arrighetto Sorini Dini, Ente provinciale del turismo e il sindaco di Abetone.

(Omissis).

(12415)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lazio e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Frosinone: grandinate del 9 maggio, 12 e 21 luglio 1972;

Viterbo: grandinata del 16 luglio 1972;

Rieti: grandinata del 12 luglio 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle seguenti provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per la perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Frosinone: grandinata del 17 luglio 1972:

comune di Sgurgola, per le località Fontana Caviglia, Casali, Cavaccioni, Aia dei Cesari, Porcareccia, Cese Milani, S. Paolo, Castello, Cese Simoni, Colli, Fontana del Cerro, fosso Guastabbio, Cese dell'Abate, Bardellone, Colle Cippo, Colle del Pero, Colle partenza, Cornicio, Catunno.

Viterbo: grandinate dei giorni 11, 12, 13, 17, 30 e 31 luglio 1972:

comune di Arlena di Castro, per l'intero territorio comunale;

comune di Tessennano, per le località Poggio del Terzo, Pontone Lungo, Riserva, Muraccio, Podere, casale Caracelli;

comune di Tuscania, per le località Mandria Consalvi, Mandria Paoletti, Pantalla, casale Bello, Piana Ittari, Mandria Casaletto, Pigarilla, Tufare, Pratolungo, casale Ruzzi, La Botte, casale S. Savino, fosso Acquarella, Fontanile di Montefiascone, Chiusone, Ristrette, Castelluccia;

comune di Sutri, per le località Monte Topino, Valle del Crognolo, C.le della Contea, Pantaniccio, Poggetto Suligano, ponte Panato, fontanile S. Martino, Quadri, Fontana, Campidoglio, Poggio Togneca, fosso Valdiano, Le Prata, Pian Giudeo, Piano del Fucino, colle S. Giulia, Valle Petrana, Mezzaroma Vecchia e Nuova, La Ferriera, ponte S. Martino, Carpino, Monte Gagliozzo, Flacchi, M. Piumarone, ponte del Diavolo, Contea Flacchi, Monte del Tufo, fosso di Rotoli, La Casetta, La Sughera, Poggio del Tempio, Parte dei Creti, Pian Porciano, Madonna della Cava, fosso del Pisciarello, Casaletto, Riserva del Pino, C.le Grassano, Monte Pucciaca;

comune di Nepi, per le località Quartaccio, Pedagneto, Monte del Tufo, Campo dell'Oca, C.le Doganello, ponte Grassano, fosso di Fontana Cupola, Valle dei Salici, Cerro, C.le Procciaga, fosso di S. Benedetto, C.le Salamonio, fosso delle Solfarate, Orsinetto, ponte del Diavolo, Valle delle Serpi, fosso della Palombara, fosso Valdiano, La Colonnetta;

comune di Montefiascone, per le località Commenda, Lega Nuova, Pian di Cunicchiolo, Orto Piatto, C.le Mocini, M. Rotondo, Gabelletta, Cantoniera, Valle Alta, Arena, Carpine, Volpetta, S. Chiara, La Moma;

comune di Viterbo, per le località S. Angelo, S. Lorenzo, Pog. Tondo, Palomba, Pisello, Campetti, Grotta Civetta, Grotta delle Monache, Lognazzo, Meneghina, Castiglione, Casaletto, Fontanacce;

comune di Capranica, per le località Il Piano, Valle Voglia, Tripoli, Cerasolo, Bagni, Stallone, Piano della Madonna, S. Elia.

Rieti: grandinate dal 17 luglio al 3 agosto 1972:

comune di Monteleone, per i fogli di mappa n. 6, 12, 18, 7 p., 17 p.;

comune di Labro, per il foglio di mappa n. 3 p.;

comune di Concerviano, per i fogli di mappa n. 16, 11, 15 p.;

comune di Cantalice, per i fogli di mappa n. 8 p., 10 p.;

comune di Poggio Bustone, per i fogli di mappa n. 10, 7 p., 9 p., 11 p., 12 p.;

comune di Forano, per i fogli di mappa n. 15, 8 p., 9 p., 10 p.;

comune di Cantalupo, per i fogli di mappa n. 11, 9 p.;

comune di Monte S. Giovanni, per i fogli di mappa n. 13, 3 p., 4 p., 5 p., 6 p., 12 p., 14 p., 18 p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(12530)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Veneto e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonché i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vicenza: grandinate dei giorni 14 maggio, 17, 23, 29 e 30 giugno, 2, 5 e 25 luglio e 1° agosto 1972.

Venezia: grandinate e tromba d'aria dei giorni 8, 11, 14 e 15 maggio e dal 27 luglio al 30 luglio 1972.

Treviso: grandinate dal 10 maggio al 14 luglio 1972

Padova: piogge e grandinate mesi febbraio e aprile; grandinate 7, 10 e 11 maggio; grandinata e nubifragio 1 e 23 giugno e grandinata del 17 agosto 1972;

Belluno: grandinate del 19 giugno, 2 luglio e 15 agosto 1972.

Verona: vento del 12 luglio e grandinate dell'11, 14 e 20 maggio; 1, 2 e 17 giugno; 25 luglio, 3, 19 e 22 agosto 1972.

Rovigo: vento e grandinata del 25 aprile e 14 maggio 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle seguenti provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reinte-

grati per la perdita del prodotto, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Rovigo: grandinate del 16 aprile; 7, 11, 16 e 31 maggio; 6, 25, 28 e 31 luglio; 1, 15 e 23 giugno e tromba d'aria del 3 agosto 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Bagnolo di Po, per le località Corà, Fornazzo;

comune di Canaro, per le località Boccalara, Pastoreria Vecchia, C. Tieghi;

comune di Costa di Rovigo, per le località Calà delle Coatte, Casaria, Zorze;

comune di Ficarolo, per le località Tontola, Vegri, Saracca, Trento, Carandina;

comune di Gaiba, per le località Bonello, Surchio, Braglie, Tommaselle, Caselle, Convento, Centro, Canova, Fienil Nuovo, Il Gorgo, via Argine Valle, via Nuova, via Fortini, Mariotti, Sabbioni;

comune di Lendinara, per le località Tre Ponti (Buore, Valdentro, Campagna), Braglia, Ramodipalo Chiesa, Caselle, S. Lucia, Arzaron, Cà Mignola, Rasa, Saguedo, Stradona;

comune di Lusia, per le località Granzette, Pioppe, Meolo, Cà Morosini, Valprandò, Cavazzana, via Provvidenza, Ronchello, Migliadino;

comune di Occhiobello, per le località Malcantone, Agolante, Cà Bianca, Bolea, Cascina Nuova, Camerino Vecchio e Nuovo, Fienil Nuovo, Cascina Vecchia, I Prati Massari, La Colombarina, C. Bentivoglio;

comune di Pincara, per le località Il Pascolo, Tarantana, Poss.ne Molina, Romanato, Bernarda, Valdizocca;

comune di San Martino di Venezze, per le località Vallona, Palua, Saline, Camponovo, Cà Radetto, Trona di Sopra, via Marconi, Cà Donà, Chiarioni;

comune di Stienta, per le località Boaria Bosco, Pilastri, Sabbioni, strada Argine Valle, Zampine, San Genesio, Chiavicone, Boaria Val dell'Oca, Boaria Guerra, S. Bertelé, Gigliola, Martinella, C.se Malcantone, via Guratti, Boaria Tamba;

comune di Rovigo, per le località Campagnola, Ferriana, Barchessa Balbi della frazione di Concadirame; per le località Cà Soranzo, F.le Morosina, Case Astolfi della frazione di Mardimago; e le località Pegorile, Cà Matte, Veniera, Cuore, S. Marco, Coltre, Bernarda, Bernadetta, La Campagna, Battistona, Commissaria, Cà Bianca, Granzette, Boschetti, Lago, Cà Bregonzi, Valli, Zabarelle, Franca, Anconetta, Bisacchi, Zambra, Madonna dei Sabbioni;

comune di Adria, per le località Mazzorno Sinistro, Commissaria, Bosco, Paganina, Cà Badoer, Paole, Brolo, Schiappe, Colafonda;

comune di Fiesso Umbertiano, per le località Boaria Zorzetta, Palazzone;

comune di Frassinelle Polesine, per la località La Pisana;

comune di Villamarzana, per la località Boaria n. 9;

comune di Villanova del Ghebbo, per le località Baciliera, Colombara, Casaria, Coderotte, Zabarella;

comune di Fratta Polesine, per le località Frattesina, Campagna n. 6, Decima;

comune di S. Bellino, per le località Perarolo (Concordia, Punta, Buore), Tre Ponti;

comune di Polesella, per la località Ponzilovo;

comune di Castelguglielmo, per la località Bressane (Mora);

comune di Bosaro, per la località Vendramina;

comune di Crespino, per le località Aguiaro, Arginello;

comune di Badia Polesine, per le località Strada Vecchia, Selva, Vallazza, Cappuccini, Masetti, Po Alto, Calà Forca, Buzzene, Salvaterra;

comune di Giacciano con Baruchella, per le località Gardese, Bosco, Rampa Zelo, Campagnan, Spizzene, Bentivoglio, Madonnina, Magona, Tadiole, Loredana;

comune di Villadose, per le località Brulare, Lago Molin di Sopra (Cornera, Lago Molin);

comune di Ceregnano, per la località La Brusa;

comune di Donada, per la località Valle Mea;

comune di Porto Tolle, per le località Cà Venier, Polesine Camerini;

comune di Rosolina, per le località Cà Morosini, Deserto, S. Teresa.

Verona: grandinate dei giorni 17 e 27 maggio; 2, 5, 11 e 28 luglio; 1° e 15 agosto 1972 (art. 5):

comune di San Martino Buon Albergo, per le località Casino, Giaron, Centegnano (parte sud), Gazzivi, C. Bersan, Giarette, Casotton;

comune di Sommacampagna, per le località Chiesolina, Osteria Grande, Cà Rossa, Casetta, Cà Verde, Cesarina, Pirlar, Palazzo, C. Teruia;

comune di Verona, per le località Cesarina, Piocio, Stivalata, e le località di S. Martino, Cimitero, Quartiere Pindemonte (parte nord), Villa Severi della frazione di Avesa; le località di S. Faustino, Bisano, Ronchi della frazione di Mizzole; le località di Lumialto, Cimitero di Marzana della frazione di Quinto; le località di Cellore, Sezano, La Braia, Capoluogo, Maroni della frazione di S. Maria Stelle;

comune di Gazzo Veronese, per le località Codalunga, Cantarane;

comune di S. Pietro di Morubio, per le località Bonavicina, Palazzina, Angioresca, Bosco, Capitello, Abussoi, C. Figaro, Bertelé, Muri, Spin;

comune di Mezzane di Sotto, per le località Pian di Castagné, Verzen, Gugi;

comune di Rivoli Veronese, per la località Gaiun;

comune di Belfiore, per le località Torrion di Bionde, Scolo Nuovo di Bionde, Ponte Vicentato;

comune di Sona, per le località Piona, Case Valle, Casello;

comune di Bovolone, per le località Cantalovo di sopra, Il Gaione, Le Lolle, Cantalovo di sotto, Carminà, I Baldoni, Sprea, Casella, C. Malesani, Baldani, Le Parti, C. Le Parti;

comune di Isola Rizza, per le località La Manega, Capitello, Le Merle, C. Merle, La Campagnola, La Rabbia, La Vaccaria, Casali, C. Casalino, C. Manara, La Pioppa, Il Lavellon, Casotti, I Boschi, Bracca, C. Polinori, Broletti;

comune di Oppeano, per le località Le Marciotte, Cà Nuova, Chiesuola, Cà Bordelle;

comune di Roverchiara, per le località Ormeolo, Casalino, Beazzane;

comune di Lazise, per le località S. Faustino, C. Monte Fasol, Zuliani, Saline, Cioso, Parolotta, Pasqua, Palù dei Mori, Villa Montighel, C. Boscon, Caldanine, Pigno di Lazise, Villa Conferazene, C. Fossalta, C. Mostrigolo, Caldarelle, Caldane, Preoni, C. Marognole, Cà del Diavolo Canova, C. Palazzole, Colà, Betlemme, Madonna della Neve, Villa Monteraso, Bonadimane, La Storta, C. Mogara, C. alle Croci, C. Pontigliardo, C. Gasco, Le Tende, Erminia, Zampoié;

comune di Negrar, per le località Moron, S. Vito, Cà del Bala, Saga, Carpené, Villa Zamboni, Cà di Giove, Cà Besi, Casin;

comune di Pastrengo, per le località Il Palazzo, Pol di Pastrengo, S. Rocco;

comune di Pescantina, per la località Vignega di Sopra;

comune di S. Ambrogio di Valpolicella, per le località C. Niccoli, Ospedaletto (parte nord), Le Rane;

comune di S. Pietro Incariano, per le località Cà Rossa, Ossan, Villa Galtarossa;

comune di Cazzano di Tramigna, per le località F.le Giona, Molino;

comune di Colognola ai Colli, per le località Tenda, Molino Piccoli, Molini, S. Vittore;

comune di Montecchia di Crosara, per le località Fiorani, Montini, Masi, Meggiano, Motti, Corrubio, Costo, Castello, Molino, Schioppo, Cavrego;

comune di Soave, per le località Campagna, Cà Vecchie, Villa Visco, Castelcerino, Nui, Cà di Sopra, Lavandari, Menini, Gui, Coste, R.lo Mancin, Campagnola, Tebaldi, Mari, Carniga, Costeggiola, Battocchi, La Carcera; Burgano.

Vicenza: grandinate dei giorni 3, 15, 22 e 28 agosto 1972 (articoli 4 e 5):

comune di Agugliaro, per le località Boghignolo, Cà Bosco, Calliana est, San Marco, Borgata Franchini, Borgata Masiero, est strada Cà Vecchia, ovest Ponte Alto, sud Borgata Bellin;

comune di Albettone, per le località Cà Marchesa, Lovertino, Coazza, Cà Schioppa, Torre, nord-ovest Cà Burchietta;

comune di Brogliano, per le località Castello, Bregonza, San Martino, Carlassara, Sansugari, Cecchetti, Tomba, Terra Rossa, Marzari, Monte Boleo, Nardi, Rigoni, Contrà Boleo, Spesse, Finotti, Filanda, Pria, Contrà Monte Contrà Costa, Scoladori, San Filippo e Merlo;

comune di Campiglia dei Berici, per la località Fossona;

comune di Cornedo Vicentino, per le località Madonnetta, Petenello, Motto, Castello, Lorenzi, Massalasino, Xotta, Latteria, Cereda, Fontana del rio, Urbani, Fontanabassa, Tezze, rio Bonello, Grumo, Campagna, Melonara, Palazzina, S. Sebastiano, Piccoli, Corbara, Grigio, Sansugari, Zano, Strambay, San Martino;

comune di Noventa Vicentina, per le località Casa Piton, ovest Bergoncino, Borgata Fracca, Case Prolin, Capitello, Cà Vecchia, Scuole, Marchiorette, Borgata Cantarella, Crosara, Braglio, Case Molinelle, Case Castagnara, Capo Villa, La Canova, Cà Brusà, Borgata Taglie, S. Floriano;

comune di Poiana Maggiore, per le località est Campazzi, California, Gini, Finaletto, Prà della Scrofa;

comune di Trissino, per le località Contrà Gentilini, Contrà Strobe quota 276, Farinon, Maghi, Contrà Ceretta a quota 163, Rubega, Nardi, Contrà Strobbe quota 262.

Venezia: grandinate dei giorni 17, 26, 31 luglio e 1, 2, 3 e 18 agosto; nubifragio con grandine del 2 luglio 1972 (art. 5):

comune di Campagna Lupia, per le località Sabbioni, via Onari, via Lova, via Valli, via Tasche, via Scardovara, via Lugo;

comune di Campolongo Maggiore, per le località Liettoli, via Provinciale nord, via Mondini, via Provinciale sud, via Roma, via Pave, via Bosco di Sacco, via Bepassi, via Cà Loredan, via Passo, via Selongo, via Basse, via Giare, via Lova, via Foresti, via Giaretta, Sabbioni; Cornio;

comune di Cavarzere, per le località Braghetta, Buoro, S. Gaetano, Martinelle, Mondonuovo, Valcerere, Dolfina, Pizzon, S. Pietro, Bebbe, Viola, Revoltante, Cà Molin, Chiesazza;

comune di Chioggia, per le località confinanti con il centro abitato della frazione di Cà Bianca e le località Cà Pasqua, Cà Marangon, Punta Gorzon, Casetta, Motta Morezzolo, Cà Grassi, Campagnola, Zennare, Canal Nuovo dei Cuori, Priula, Cavana, Argine della Carbonara, Canal delle Bebbe, Palazzone; Valleselle, Punta Murari, Punta Molin; Sista;

comune di Cona, per le località Cantarana, Cordenazzetti, Cordenazzo, Tre Ponti, Casona, Monsole, Sista;

comune di Noale, per le località Briana, Parauro, San Dono, Fornase (territorio compreso tra via S. Dono, Parauro, confini del comune di S. Maria di Sala, metà di via Valli e statale Padova-Treviso);

comune di Portogruaro, per le località Marina, Villa, Villapietra, via Lame, Storti Piccoli; Borgo Manera, Cà Lavoressa, Comos;

comune di Santa Maria di Sala, per le località S. Angelo, Stigliano, Veternigo, Caselle, Caltana e le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Treviso: grandinate 12 e 30 giugno; 20 luglio 1972 (articolo 5):

comune di Codogné, per la località omonima e la località Cimetta;

comune di Cordignano, per la località Palù;

comune di Cornuda, per la località omonima e le località La Valle, La Rocca;

comune di Crocetta del Montello, per la località omonima e le località Nogaré, Ciano, Montello;

comune di Farra di Soligo, per la località omonima e le località Col S. Martino, Canal, Posmon, Credazzo, Callalta, Monchera, Dorigo, Soligo, Patean, Fratta, Col Vinal;

comune di Follina, per la località Pedeguarda;

comune di Fontanelle, per le località Fontanellette, via Ongaresca, Chiesa, Vallonto;

comune di Fonte, per le località S. Margherita, S. Nicolò, Boschi, via Monte Grappa, via Asolana, Signoria;

comune di Gaiarine, per la località omonima e la località Francenigo;

comune di Godega S. Urbano, per la località omonima e le località Bibano, Pianzano;

comune di Mareno di Piave, per la località Soffratta;

comune di Maser, per le località Motte, Giacomelli, Castelletto, Castellaro, Costa del Sol, Bianchin, Muliparte, De Zen;

comune di Montebelluna, per la località Pederiva;

comune di Nervesa della Battaglia, per le località S. Angeli, S. Croce del Montello, Giacomin, Frontolotto, Frati;

comune di Orsago, per la località omonima e la località Palù;

comune di Pieve di Soligo, per la località omonima e la località Solighetto;

comune di Refrontolo, per la località omonima e la località Casale;

comune di S. Fior, per la località S. Fior di Sotto;

comune di Sernaglia, per le località Falzé di Piave, Villamatta, Chiesola, Breda;

comune di Tarzo, per le località Salton, Resera, Introvigne, Rive S. Pietro, Arfanta;
comune di Valdobbiadene, per le località Ponteggio, Buse, Martignago, S. Vito, Funer, Caravaggio, Ron, Riva S. Pietro, S. Stefano, Villanova, S. Floriano, Guia;
comune di Vazzola per la località omonima e le località via Battisti, Bosco, Visnà;
comune di Revine Lago, per l'intero territorio comunale;
comune di Vittorio Veneto, per l'intero territorio comunale;
comune di San Zenone degli Ezzelini, per le località Fontanazzi, Mezzociel, Liedolo, S. Daniele, Borgo Rossetti, Sottocastello, Sopracastello.

Padova: nubifragio con grandine del 2 luglio; grandinate del 25 luglio, 3 e 22 agosto e 23 giugno 1972 (articoli 4 e 5):
comune di Bagnoli di Sopra, per le località Spin, Mantovana, Chino, La Casetta, Il Dugò, C.S. Francesco;
comune di Barbona, per le località Chiesa (parte levante e parte nord), Ponte del Polenta, Campagna Passo, Case Adige;
comune di S. Pietro Viminario, per le località Cristo, Fossa Paltana, confini est con Cartura, Capit. S. Antonio, Reoso, via Bragaleo, Gambarare, B. Fratte, confini con Monselice, Fossa Rovega, confini con Tribano;
comune di Tribano, per le località Palazzetto, S. Luca, B. Giustiniani, Paneghette;
comune di Boara Pisani, per le località Scolo Sabbadina, La Crosara, Il Fienile, Statale 16, Ferrovia, Gorghetti, Onari, Cà Bianca, Cavalle, Il Pascolone, S. Antonio, confini con Anguillara;
comune di Cadoneghe, per la località Cà Ponte;
comune di Codevigo, per le località Spinarella, est S. Margherita;
comune di Correzzola, per le località Civé, est di Brenta d'Abbà;
comune di Padova, per la località Torre;
comune di Pozzonovo, per le località Ponticello, Formicara, Fosso Desturo, B. Mattiolo, Tresoldi, La Madonnetta, Rezzole, B. Grossi, Fossa Monselesana; confini con Monselice;
comune di Solesino, per le località Pisana, Cà Venier, La Pianta, Pianta Valle, confini con Stanghelle e Granze, La Bragadina, Fosso Scarantella;
comune di Stanghella, per le località Pianta, Ponte della Natta, Tre Ponti, nord Scolo e fosso Navegale, Selva, Canaletta sup. Campagnola, Camaron, Peagna, Gravizzi, Canaletta inf., Mondonovo, Adriatica 16;
comune di Camposampiero, per le località La Pila, Centoni, via Fabris, S. Marco, C. Martellozzo, Cascina Ruffato, Dalla Bona, Molino Modenato, via Straelle sino al cimitero, C. Rubinato;
comune di Casale Scodosia, per le località Carrubbio, C. Ferraresi, via Nova, Colmelli Briane, C. Ingrasso, Altaura, C. Gorna, Campelto, Pomaretti, C. Taglie, Vallerana, Valnova;
comune di Castelbaldo, per le località Sguerza, Le Paiette, Balocara, Serragion, C. Boldrin, S. Antonio, Giare; Di Bari, Case Bertoldi, Cà Ruzzini, B. Bari, C. Tavian, C. Carazzato;
comune di Loreggia per la località Boscalto, Loreggiola, Cistiron, Ponte Alto;
comune di Montagnana, per le località C. Vecchia, C. Bianca, B. Capitello, C. Rossa, Camperiano, Ruggiero, Stangon, B. Danieli, C. Alfieri, C. Coatta, Martaro, Pescara, Vampadore, Settealbare, Fossa Buoso, Canton, Calarzere, Cà Negri, Cà Megliadino, Ranfolina;
comune di Masi, per le località C. Bulegotto, C. Morosina, S. Felice, Bargariga, Ghilarde, Maso, C. Polesine, Lunarda, Borgostorto; Campagnazza, Vigna Vecchia, Centro, C. Trombin, C. Bettagno;
comune di Massanzago, per le località Zeminiana, Mazzacavallo, C. Ruffato, C. Rocco, Cavinello; C. Gallo, Cavinello, via S. Angelo est;
comune di Megliadino S. Fidenzio, per l'intero territorio comunale;
comune di Megliadino S. Vitale, per le località Catena, C. Cioco, Capitello, Parese, Bosco Alto, Bosco Basso, Case Malachia, Casumaro, Zaglia, Bordin, La Botte, Cagnolin, Rezzadore, La Comuna, Oppi, Giaonara, Gioachin, Centro, Argine, Anconese, Casumaro, Corno, Trina, Case le Grame, Ponte Taschin, Fiumicello, Valli; C. Scaglione, C. Malachin;
comune di Merlara, per le località Castellarolo, Scolo Manteo, Barbariga, C. Querina, C. Valle Occara;
comune di Saletto, per le località Barchi, Santigo, Garzaretta, Garzara, Cavaizza, Isole, B. del comune, B. Gambalonga, Dossi, Fornace Piovan;
comune di S. Giorgio delle Pertiche, per le località Cavino est; C. Libralon, C. Campanaro, Bagarolo, Il Bosco, Guizze; Le Tezze, S. Giorgio sud, Torre Burri;
comune di S. Giustina in Colle, per le località Fontane Bianche, Fratte, rio Bianco, Cao del Mondo, S. Giustina nord-est, Palazzo Custoza;
comune di Teolo, per la località Costanzo;
comune di Vigodarzere, per le località Tavo, Saletto, C. Mason, Terraglione;
comune di Monselice, per le località Stortola sud-est, confini con S. Pietro Viminario e con Tribano, C. Trieste, C. Breggie, B. Olivetti, Il Pozzetto, F. Desturo, C. Girotto, confini con Pozzonovo, Formicaro, Cuora, Deson, C. Beggiao, Vetta, Scolo Rovega, C. Cappello, Muraglie, S. Bortolo, Ponticello, Le Basse, Gambarare, Scolo Desturo, Erbecé, statale n. 16, Arzerdimezzo, B. Tortorini, C. Castello, Fortin, C. Zerbetto, Stortola, La Pignara, Vetta, B. Gallo, C. Baria, C. Piva, Bottoni, B. Greggio;
comune di Vescovana, per le località Campagna Buttafosso, Straviezza, Scolo Sabbadina; C. Adige; confine con Barbona, L'Albera, B. Spin, B. Cornera, Scuole S. Maria, Concadirame, S. Maria, Cadeasse, Autostrada, B. Ottantacampi, Ferrovia, Loredana, La Gramignosa; Camp. Buffadosso;
comune di Campodarsego, per le località Reschigliano, Romiati, Volpato, Cà Ponte, Selvatico, Bosco del Vescovo, C. Ambrosi, C. Marcato, C. Tonello, C. Agostini; Villa Mattiazzo, C. Padoa, Baruchella, Perarello, C. Fantinato, Z. Zanon, contrada Stredelle, Fiumicello, S. Andrea nord, via Maisette, Centro, via Bassa II;
comune di Vigonza, per le località Codiverno, Cà Codogno;
comune di Abano Terme, per le località Monteortone, S. Daniele, Scolo Rialto, fossa Mala, Pian Caldo, vivai Sgaravatti, S. Maria di Abano, C. Lazzaro, Fioraso, Pistorello;
comune di Albignasego, per le località C. Zecchin, Case Scarin, C. Zaggia, Cavallini, C. Bianco, C. Bergantin, C. Zanotto, Villa Bugazzi, Sgaravatti;
comune di Borgoricco, per le località via Desman sud, villa Dandolo, Case il Sole, C. Peron, C. Maggetti, Ronchi, via Roma, via Chiesa, C. Biagio C. Rosso;

comune di Carrara S. Stefano per le località C. Candeo, Palazzo Baldan, Cornegliana, B. Fracassa, C. Amistà, C. Masiero, C. Zara, C. Bressan, Gorghizzolo, Passo Acquanera;

comune di Carrara S. Giorgio, per le località Chiodare, Chiesetta Pigozzo, Conca Battaglia, Vò di Placca, S. Antonio, Cà Zara, via Cuccara, confine Maserà;

comune di Cartura, per le località Gazzo, C. Ceccato, B.V della Neve, C. Gomiero, Randi, Gorgo, C. Schiesani, C. Pircalli, C. Legnaro, C. Carraro, C. Barbetta, C. Lollo, C. Indini, C. Littamé, fino al confine di Bovolenta e Riva di Fossa Paltana;

comune di Maserà, per le località C. Sartore, Ravazzolo, Dalla Libera, Bottin, Toaldo, Sgaravatti, Furlan, Poligono, Ranchetto, Coeghe, C. Garbo, C. Barison, C. Bertipaglia, C. Morandini, C. Scarabello, Maserà di Padova, Chiodetto, C. Bissacco, C. Pulzato, Lazzaretto, Scolo Mediano, C. Cavaliere, Il Capitello, C. Grassivaro, Bertipaglia, C. Cognolato, C. Volpin, Il Rovere, C. Tacchin, C. Piazzon, C. Sartorato, C. Toffanin, S. Rosa, Cà Murrà, C. Cesarotto, C. Viberti, C. Donà, C. Nericcio, C. Borille, C. Finesso, C. Gallinaro, C. Bianco, Piagnon, C. Masiero, C. Nicolé, Colombara, C Salata, C. Caicchiolo, C. Borille, B. Randi;

comune di Montegrotto Terme, per le località Campagna Bassa, Sabbioni, Pesare, Sciesa, Lunga, confini con Abano, Bottina, passaggio a livello a nord stazione;

comune di Pernumia, per le località Granze, C. Neri, fossa Paltana, ponte Novo, La Casona, canale Bisatto, C. Girotto, C. Bozza, Acquanera, ponte Zuppa, ponte Lion, B. Campagnon, canale Vigenzone;

comune di Santa Margherita d'Adige, per le località Valli, C. del Guardiano, Collettore, Acquealte, C. Serraggi, via Lunga;

comune di Villanova di Camposampiero, per le località via Cornara, Stroppari, Mussolini, via Straelle, Puotti, C. Tommasin, C. Paccanaro, C. Longhin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(12531)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Campania e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Avellino: nubifragi con grandine dal 1° al 21 luglio e dal 24 al 30 luglio 1972;

Salerno: grandinata 12 e 14 luglio e grandine con vento del 23 luglio 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della provincia di Avellino, in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, di cui all'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Avellino: nubifragio del 22 e 23 luglio 1972:

comune di Moschiano, per le località Pezze, Mandrilli, Carità, Fratte, Cantore, Acquarola, Grignano, S. Michele e Vigne, S. Angelo, Cisdella, Vallecupa, Cupa delle vigne, Foreste, Chianole, Sciucche, Novelleto, Piedimonte, Camposanto, Tuoro, Limmata;

comune di Quindici, per le località S. Lucia, S. Francesco Saverio, Astita, Spinitiello, Pietra della Valle, San Michele, Camardo, S. Antonio, Limata, Paragnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(12529)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1972.
Nomina a membro effettivo della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Visto il telegramma, in data 3 ottobre 1972, con il quale l'avv. Pietro Feltrin, Presidente della giunta regionale del Veneto, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'ing. Angelo Tomelleri precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 38, foglio n. 90, con l'avv. Pietro Feltrin;

Decreta:

L'avv. Pietro Feltrin è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Veneto, in sostituzione dell'ing. Angelo Tomelleri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1972

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre **1972**
Registro n. 40 *Tesoro, foglio n.* 124

(12490)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1972.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 105. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale . . . . . L. 3.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 3.000.000

Roma, addì 21 ottobre 1972

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(12447)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Liguria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la lettera con la quale il dott. Gerardo Guida, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota in data 12 luglio 1972 con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il dott. Mario Cardinale in sostituzione del dott. Gerardo Guida;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Cardinale è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione « Liguria » in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del dott. Gerardo Guida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(12450)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 2333616 del 14 luglio 1972, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Giovanni Errico, direttore principale, quale proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, in sostituzione del dott. Marcello Fiore, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Errico, direttore principale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione « Molise » in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dello istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Marcello Fiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(12448)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato, relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1971, relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Vista la lettera con la quale il sig. Francesco Catanzariti, membro del comitato predetto in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Saverio Zavettieri in sostituzione del sig. Francesco Catanzariti;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Saverio Zavettieri è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Francesco Catanzariti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(12449)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Elixir Stomachico » della ditta Laboratorio farmaceutico dei monaci di S. Trinità, con sede in Firenze. (Decreto di revoca n. 4335/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 maggio 1958 con il quale veniva registrata al n. 13861 la specialità medicinale denominata « Elixir Stomachico » a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dei monti di S. Trinità, con sede in Firenze, via Parione, 3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito sui campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto che le analisi hanno evidenziato quanto segue:

Determinazione quantitativa, per 100 g. di prodotto:

Alcaloidi totali della china: trovato g. 0,070 (—77 %);

Alcaloidi totali della china calcolato per g. 6,40 di corteccia di china caliseya (al 5 % di alcaloidi secondo F. U. VII): 0,320.

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 per non corrispondenza della specialità medicinale suddetta alla composizione dichiarata.

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Elixir Stomachico » flacone da g. 25 registrata al n. 13861 in data 3 maggio 1958 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico dei monti di S. Trinità, con sede in Firenze, via Parione, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12505)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neovit » della ditta STIP, con sede in Pisa. (Decreto di revoca n. 4337/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 4 maggio 1949 e 18 aprile 1950 con il quale veniva registrata al n. 1839 e n. 1839/*A* la specialità medicinale denominata « Neovit » sciroppo e categoria caramelle a nome della ditta STIP. con sede in Pisa, lungarno Gambacorti, 55, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 marzo 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neovit » flacone da g. 150 di sciroppo e 20 caramelle registrata al n. 1839 e n. 1839/*A* in data 4 maggio 1949 e 18 aprile 1950 a nome della ditta STIP, con sede in Pisa, lungarno Gambacorti n. 55.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12506)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Siderlisina » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Monico, con sede in Venezia-Mestre. (Decreto di revoca n. 4329/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 luglio 1964 con il quale veniva registrata al n. 17272 la specialità medicinale denominata « Siderlisina » - sciroppo, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Monico, con sede in Venezia S. Lio ora con sede in Venezia-Mestre, via Ponte Pietra n. 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito sui campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto che la quantità di « Riboflavin-5 » - monofosfato è risultata pari al 42 % rispetto a quella dichiarata;

Ritenuto pertanto che, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale suddetta alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Siderlisina » flac. da g. 150 di sciroppo registrato al n. 17272 in data 20 luglio 1964, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Monico, con sede in Venezia-Mestre, via Ponte Pietra n. 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12504)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mictasone » della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4331/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 maggio 1961 con il quale veniva registrata al n. 18760/A la categoria ovuli vaginali della specialità medicinale denominata Mictasone a nome della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia, con sede in Milano, via Giacosa, 31, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito sui campioni del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole in quanto che la sua quantità di tetraciclina cloridrato è risultata al controllo chimico del 92,2 % in meno rispetto al dichiarato ed al controllo microbiologico del 95 % in meno rispetto al dichiarato;

Ritenuto pertanto che, nella fattispecie, ricorre la applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale stessa alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria ovuli vaginali (6 ovuli) della specialità medicinale denominata Mictasone registrata al n. 18760/A in data 12 mag-

gio 1961 a nome della ditta Laboratori farmaceutici A. Malizia con sede in Milano, via Giacosa, 31;

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12503)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lumifedrina » della ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna. (Decreto di revoca n. 4336/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1949 con il quale veniva registrata al n. 2167 la specialità medicinale denominata « Lumifedrina » sciroppo, a nome della ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via Pietro Busacchi n. 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito per i campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole in quanto che la quantità di « acido feniletilbarbiturico » riscontrata è risultata inferiore del 29,3 % rispetto al dichiarato e la quantità di bromo totale riscontrata è risultata di gran lunga inferiore a quella calcolata dalla composizione dichiarata;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale suddetta alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 20 luglio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lumifedrina » - sciroppo, flacone da g. 170, registrata al n. 2167 in data 6 luglio 1949 a nome della ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via Pietro Busacchi n. 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Bologna è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12502)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1972.

Revoca, su rinuncia, alla farmacia G. Mizzan dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 927 in data 1° giugno 1957 la farmacia Mizzan fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica costituita da un laboratorio annesso alla farmacia sita in Trieste, piazza Venezia n. 2, le seguenti specialità medicinali, salvo la prescritta registrazione: 1) Seidlitz Moll - polveri, 2) Tisana lassativa - miscela di erbe;

Vista la lettera in data 16 settembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia C. Mizzan la autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica costituita dal laboratorio annesso alla farmacia sita in Trieste, piazza Venezia n. 2 concessa con decreto A.C.I.S. n. 927 in data 1° giugno 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12497)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1972.

Norme per la importazione di mais ibrido destinato alla semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la direttiva (C.E.E.) n. 66/402 del Consiglio del 14 giugno 1966, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 125, dell'11 luglio 1966, e successive modifiche, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246, del 5 novembre 1971, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore sementi;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 168, del 26 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per la fissazione dei prezzi di riferimento e per la determinazione dei prezzi di offerta franco frontiera per il granoturco ibrido destinato alla semina;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1665/72 della commissione, del 28 luglio 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 175, del 2 agosto 1972, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi di offerta franco frontiera e la fissazione della tassa di compensazione per il granoturco ibrido destinato alla semina;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1666/72 della commissione, del 28 luglio 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 175, del 2 agosto 1972, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1972-73, i prezzi di riferimento dei vari tipi di granoturco ibrido destinato alla semina;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che le sementi riprodotte in « Paesi terzi » su contratto di moltiplicazione vengono generalmente importate ad uno stadio di condizionamento e commercializzazione diverso da quello previsto per la fissazione del prezzo di riferimento, per cui si rende necessario provvedere agli opportuni aggiustamenti dei prezzi indicati nei relativi contratti di moltiplicazione o nelle fatture;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di commercializzazione 1972-73 prezzi di offerta franco frontiera dei vari tipi di granoturco ibrido destinato alla semina, della sottovoce 10.05 A della tariffa doganale comune, sono stabiliti nella misura a fianco di ciascuna classe indicati:

1) Ibrido doppio: classificazione FAO 0-270 L. 26.875 per quintale;

2) Ibrido doppio: classificazione FAO 270-450 lire 25.000 per quintale;

3) Ibrido top-cross: classificazione FAO 0-270 lire 25.000 per quintale;

4) Ibrido doppio: classificazione FAO 450 e più lire 23.125 per quintale;

5) Ibrido top-cross: classificazione FAO 270 e più L. 23.125 per quintale;

6) Ibrido a tre vie: classificazione FAO 0-270 lire 39.375 per quintale;

7) Ibrido a tre vie: classificazione FAO 270 e più L. 35.625 per quintale;

8) Ibrido semplice L. 59.375 per quintale.

I prezzi anzidetti si riferiscono a seme selezionato, certificato ufficialmente nel paese di origine o dove le sementi sono state riprodotte, trattato chimicamente, condizionato in sacchi da kg. 25 e pronto per la immissione in commercio senza ulteriori manipolazioni.

Qualora, all'atto dell'importazione, il prodotto si presenti in uno stadio di commercializzazione o di condizionamento diverso da quello preso in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento indicato nel precedente comma, le ditte importatrici procedono ai necessari aggiustamenti di prezzo di offerta franco frontiera aggiungendo, a quello risultante dai contratti di moltiplicazione o dalle fatture, i maggiori costi necessari per portare i prodotti stessi allo stadio di commercializzazione previsto al primo comma del presente articolo.

Il costo degli aggiustamenti anzidetti non potrà in ogni caso superare le seguenti misure:

Tipo di ibrido	Classificazione FAO	Prezzo risultante dai contratti di moltiplicazione o fatture, per quintali	Costi aggiunti per quintale	Prezzo riferimento per quintale
Ibrido doppio	0-270	17.500	9.375	26.875
Ibrido doppio	270-450	15.625	9.375	25.000
Ibrido top-cross	0-270	15.625	9.375	25.000
Ibrido doppio	450 e più	15.000	8.125	23.125
Ibrido top-cross	270 e più	15.000	8.125	23.125
Ibrido a tre vie	0-270	28.125	11.250	39.375
Ibrido a tre vie	270 e più	26.250	9.375	35.625
Ibrido semplice	—	43.750	15.625	59.375

Ove in particolare si tratti di seme « certificato », purchè ottenuto utilizzando portaseme « di base » certificato ufficialmente nelle Comunità e prodotto su contratto di moltiplicazione tra un operatore residente in Italia ed un moltiplicatore residente in un « Paese terzo », si applica, al prezzo indicato nel contratto o nella fattura di moltiplicazione, un aggiustamento di importo pari a quello stabilito nella precedente tabella.

Allo scopo di consentire agli uffici doganali di applicare le norme contenute nel presente decreto, gli importatori di granoturco ibrido da seme dovranno esibire, all'atto dell'importazione del prodotto, la seguente documentazione:

A) per le importazioni di sementi prodotte nei « Paesi terzi »:

1) il contratto di acquisto, dal quale risulti il nome varietale, il tipo d'incrocio, la classe FAO di appartenenza, lo stadio di commercializzazione, la provenienza ed il prezzo per quintale franco frontiera;

2) la fattura di pagamento.

La merce deve risultare certificata e cartellinata ufficialmente nel paese di origine secondo le norme C.E.E.;

B) per le sementi riprodotte in « Paesi terzi » importate a seguito di contratti di moltiplicazione:

1) il contratto di moltiplicazione dal quale risulti l'indicazione varietale, il tipo di incrocio, la classe FAO di appartenenza, lo stadio di condizionamento, la provenienza ed il prezzo per quintale franco frontiera;

2) la fattura di pagamento;

3) la dichiarazione dell'Ente nazionale delle sementi elette relativa al seme « di base » esportato per la riproduzione cui si riferisce il seme importato.

Un elenco nominativo delle importazioni effettuate e relativi quantitativi sarà trasmesso mensilmente, a cura degli uffici doganali, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Servizio mezzi di produzione - per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: NATALI

(12527)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1972.

Autorizzazione alla società « Auditing Italia S.p.a. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Auditing Italia S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Auditing Italia S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, numero 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(12452)

DECRETO PREFETTIZIO 19 ottobre 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 2344 del 3 aprile 1971, relativo alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° aprile 1971-31 marzo 1974;

Considerato che il dott. Euripio Tentindo, componente del consiglio predetto, quale rappresentante dell'INAM, è stato collocato a riposo, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione effettuata dalla sede provinciale dell'INAM di Pesaro con nota n. 4635 del 19 ottobre 1972;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Mario Baldelli, direttore sanitario della sede provinciale dell'I.N.A.M. di Pesaro, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Euripio Tentindo.

Pesaro, addì 19 ottobre 1972

Il prefetto: ABBADESSA

(12545)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1972, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 740.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12611)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 16, foglio n. 179, è stata dichiarata cessata la materia del contendere, per sopravvenuta diversa disciplina giuridica del commercio, in ordine al ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 30 marzo 1971, proposto dalla confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) contro la deliberazione n. 307 del 5 ottobre 1970 con cui il consiglio comunale di Biella aveva provveduto al rinnovo della commissione consultiva per la disciplina del commercio in sede fissa, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, escludendo la confederazione ricorrente dalla designazione dei nominativi per il suddetto rinnovo.

(12555)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 16, foglio n. 181, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 23 luglio 1971, proposto dal sindaco di Imola avverso la decisione della giunta provinciale amministrativa di Bologna, datata 10 marzo 1971, con cui veniva accolto il ricorso del sig. Galli Otello contro il diniego espresso dal sindaco di Imola circa l'autorizzazione alla vendita al minuto di « orologeria, articoli da regalo in cristallo, in peltro e in porcellana » in Imola.

(12552)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 26 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 16, foglio n. 180, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 16 giugno 1971, proposto da Gradellini Luigi ed altri commercianti avverso la decisione del 7 aprile 1971 con cui la giunta provinciale amministrativa di La Spezia accoglieva il ricorso di Siretti Rodolfo presentato contro il provvedimento del sindaco di Lerici che gli aveva negato la licenza di commercio per vendita di carne fresca, bovina e suina, cacciagione e pollame.

(12551)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Decreto del Presidente della Repubblica n. 9925 del 18 maggio 1972 concernente accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Alvaro Pollice avverso il provvedimento di revoca dall'incarico di consigliere ministeriale presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Rovigo.

(12548)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili dal 1° agosto 1972 al 31 ottobre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei regolamenti (CEE) n. 827/72 e n. 1539/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio
35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):		
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	46.812,50	11.875,00 (a)
	07	- altre	6.537,50	6.125,00 (a)

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(12314)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 28 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,90	583,90	583,95	583,90	583,70	583,85	583,80	583,90	583,90	584,30
Dollaro canadese	590,15	590,15	590,30	590,15	590,90	590,10	590,10	590,15	590,15	591,95
Franco svizzero	154,47	154,47	154,55	154,47	154,80	154,45	154,45	154,47	154,47	154,74
Corona danese	85,20	85,20	85,22	85,20	85 —	85,20	85,1975	85,20	85,20	85,20
Corona norvegese	88,955	88,955	88,95	88,9550	88,90	88,90	88,93	88,9550	88,95	88,95
Corona svedese	123,13	123,13	123,13	123,13	123,30	123,10	123,10	123,13	123,13	123,21
Fiorino olandese	180,95	180,95	180,78	180,95	180,70	180,90	180,85	180,95	180,95	180,98
Franco belga	13,2640	13,2640	13,265	13,2640	13,26	13,26	13,265	13,2640	13,26	13,27
Franco francese	115,62	115,62	115,70	115,62	115,55	115,60	115,62	115,62	115,62	115,83
Lira sterlina	1373,50	1373,50	1373,75	1373,50	1372,875	1373,50	1372,95	1373,50	1373,50	1374,85
Marco germanico	182,63	182,63	182,70	182,63	182,60	182,62	182,63	182,63	182,63	182,70
Scellino austriaco	25,215	25,215	25,22	25,215	25,175	25,20	25,2025	25,215	25,21	25,21
Escudo portoghese	21,78	21,78	21,765	21,78	21,75	21,76	21,7650	21,78	21,78	21,76
Peseta spagnola	9,205	9,205	9,2025	9,205	9,205	9,20	9,1975	9,205	9,20	9,21
Yen giapponese	1,942	1,942	1,9425	1,942	1,94	1,94	1,9395	1,942	1,94	1,94

Media dei titoli del 28 novembre 1972

Rendita 5 % 1935	101,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,95
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	94,15
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,50
» 5,50 % » » 1968-83	96,175
» 5,50 % » » 1969-84	94,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,35
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1972

Dollaro USA	583,85
Dollaro canadese	590,125
Franco svizzero	154,46
Corona danese	85,199
Corona norvegese	88,942
Corona svedese	123,115
Fiorino olandese	180,90
Franco belga	13,264
Franco francese	115,62
Lira sterlina	1373,225
Marco germanico	182,63
Scellino austriaco	25,209
Escudo portoghese	21,772
Peseta spagnola	9,201
Yen giapponese	1,941

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1972

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1972, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1972			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1971			18.566		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	9.408.073			
	residui	1.092.333			
	Totale		10.500.406		
Accensione di prestiti	competenza	1.466.165			
	residui	5.848			
	Totale		1.472.013		
Spese correnti	competenza			8.164.268	
	residui			1.944.050	
	Totale				10.108.318
Spese in conto capitale	competenza			1.595.240	
	residui			783.265	
	Totale				2.378.505
Rimborso di prestiti	competenza			225.170	
	residui			8.210	
	Totale				233.380
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		8.164.737		7.230.501	
Conti correnti		32.402.684		32.553.365	
Incassi da regolare		6.794.664		6.595.726	
Altre gestioni		15.049.031		13.550.033	
	Totale		62.411.116		59.929.625
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		299.314		364.411	
Pagamenti da regolare		379.316		500.335	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.240.085		2.675.223	
Altri crediti		23.726.964		24.836.893	
	Totale		26.645.679		28.376.862
	Totale complessivo		101.047.780		101.026.690
Fondo di cassa al 31 ottobre 1972					21.090
	Totale a pareggio		101.047.780		101.047.780

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 ottobre 1972 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		21.090	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	65.441		
Pagamenti da regolare	392.877		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.788.886		
Altri crediti	2.920.387		
Totale crediti		5.167.591	
In complesso			5.188.681
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	7.281.957		
Conti correnti	3.271.639		
Incassi da regolare	394.354		
Altre gestioni	1.895.963		
Totale debiti			12.843.913
Situazione del Tesoro (passività)			7.655.232

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) **al 31 ottobre 1972 L. 258.969 milioni.**

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(12680)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1972

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		1.801.916.667.755
Cassa	»		55.273.596.492
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	6.048.109.653	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	6.048.109.653
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	809.364.495.314	
— a scadenza fissa	»	19.901.000.000	829.265.495.314
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.848.439.284
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.434.786.073.590	
— conti speciali	»	1.169.318.756.488	2.604.104.830.078
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.104.634.031.555
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		1.498.152.843.540
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		381.739.173.410
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		4.646.184.271.672
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	255.206.088.635	
— altre attività	»	178.828.657.869	434.034.746.504
Immobili per uso ufficio	L		1
Partite varie attive	»		115.337.839.913
Spese dell'esercizio	»		207.499.497.024
			14.028.039.542.195
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		772.165.637.829
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.201.256.213.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.043.395.007.000	
— altri	»	1.730.108.399.691	7.974.759.620.109
Depositari di titoli e valori	L.		938.391.065
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		22.777.658.804.114

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L		7.262.022.141.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		72.216.223.074
Depositi in conto corrente liberi	»		85.840.816.582
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		64.147.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.140.054.898.679	
— altri	»	23.144.508.144	4.163.199.406.823
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L	744.953.089.000	
— altri	»	3.468.974.327	748.422.063.327
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	424.365.667.488	
— altri	»	18.067.673.785	442.433.341.273
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		89.741.561.886
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		30.015.435.418
Fondi diversi accantonati	»		502.480.887.514
Partite varie passive	»		300.849.818.026
Capitale sociale	L	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	21.940.118.545	
Fondo di riserva straordinario	»	20.282.749.899	42.522.868.444
Rendite dell'esercizio	L.		224.147.958.828
			14.028.039.542.195
Impegni	L.		772.165.637.829
Depositanti	»		7.974.759.620.109
Titoli e valori presso terzi	»		938.391.065
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.755.612.916
TOTALE	L.		22.777.658.804.114

(12681)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di ecologo aggiunto

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1972, registro n. 14, foglio n. 18, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva;

Considerato che il prof. Michele Briccoli Bati si trova nella impossibilità di continuare a partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Briccoli Bati è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, il prof. Carlo Nicastro, incaricato di ecologia nella facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1972
Registro n. 19, *foglio n.* 162

(12585)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso ad otto posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « motorista » specializzato.

Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 40ª del 12 ottobre 1972 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 4 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1972, registro n. 47 Difesa pers. civ., foglio n. 248, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operai dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « motorista » specializzato.

(12511)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2561 del 5 maggio 1972, n. 3295 del 3 luglio 1972, n. 4224 del 17 settembre 1972, con cui venivano nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;

Visto che a seguito di alcune rinuncie, occorre procedere alla nomina di altre idonee, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Turillo Maria Marcella: Apricena;
2) Bernardini Anna Maria: Castelluccio Valmaggiore;
3) Altieri Maria Lionella: Faeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 13 novembre 1972

Il medico provinciale: CRUPI

(12464)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 448 dell'8 luglio 1771, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno alla data del 30 novembre 1970;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Ascoli Piceno e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno n. 1995 del 13 novembre 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Simonini dott. Ennio, vice prefetto;

Componenti:

Meloni dott. Fausto, vice prefetto ispettore;
Tornimbeni dott. Carlo, veterinario provinciale di Pesaro;
Moretti prof. Bruno, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;
Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;
Marcelli dott. Ado, veterinario consorziale di Monte S. Pietrangeli.

Segretario:

Sisto dott. Michele, funzionario amministrativo degli uffici del medico e del veterinario provinciali di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame in Ascoli Piceno non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, addì 15 novembre 1972

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(12465)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.